*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 152° - Numero 146**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 25 giugno 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



### DECRETI PRESIDENZIALI



### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**Ministero della difesa**



**Ministero della salute**



**Regione Puglia**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2011, n. **92**.

**Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega delle funzioni amministrative del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano;

Visto il parere favorevole n. 5625 espresso dal Consiglio di Stato in data 13 gennaio 2011;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Delega delle funzioni amministrative e organizzative di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento*

1. Dopo l'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-ter

*1.* A decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono delegate alla Provincia autonoma di Trento, con riferimento al proprio territorio, le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. Tali funzioni ricomprendono l'attività di competenza del personale tecnico amministrativo assegnato al predetto Tribunale, ivi compreso il segretario generale, nonché la gestione dei beni mobili e degli immobili necessari al funzionamento del TRGA, escluse le spese per il personale di magistratura.

*2.* Spettano al personale tecnico amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al personale statale dei tribunali amministrativi regionali che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dal personale di magistratura. Il segretario generale è nominato dalla Giunta provinciale previa intesa con il Presidente del Tribunale di cui al comma 1, individuandolo fra il personale con qualifica di dirigente.

*3.* Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici di segreteria del Tribunale può, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere di essere inquadrato, con effetto dalla data indicata al comma 1, nel ruolo del personale della Provincia autonoma di Trento, fatto salvo l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza. L'inquadramento avviene sulla base della tabella di equiparazione prevista nell'Allegato A al presente decreto. Al personale inquadrato nei ruoli pro-

vinciali è attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti; la differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza e quello attribuito per effetto dell'inquadramento nel ruolo provinciale è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile. Fino a diversa disposizione del competente contratto collettivo provinciale di lavoro al personale assegnato al TRGA continua ad essere corrisposta l'indennità di amministrazione con le modalità e negli importi previsti per i dipendenti dei TAR.

*4.* Il personale di cui al comma 3 che non richieda di essere inquadrato nei ruoli della Provincia, qualora in posizione di comando, è restituito all'Amministrazione di appartenenza entro 60 giorni, ovvero se dipendente dello Stato è assegnato anche fuori ruolo al Commissariato del Governo della provincia di Trento previa richiesta da presentare entro il termine previsto dal comma 3. Al personale inquadrato nel ruolo della Provincia autonoma di Trento già dipendente dello Stato al momento della decorrenza della delega di cui al comma 1 è garantita la facoltà di rientrare nelle amministrazioni di precedente appartenenza in caso di revoca della predetta delega.

*5.* La Provincia assicura l'assegnazione al TRGA di Trento di una dotazione di personale, individuata d'intesa con il Presidente del Tribunale medesimo, nel limite massimo di tre unità equivalenti di personale tecnico amministrativo per ogni magistrato assegnato, oltre al segretario generale.

*6.* Le somme spettanti alla Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale per l'esercizio delle funzioni delegate dal presente articolo sono determinate con specifica intesa tra Stato e Provincia autonoma, anche riferita a un periodo pluriennale, che tenga conto della media annua delle spese sostenute dallo Stato per le medesime funzioni nel triennio precedente.

*7.* Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo la Provincia autonoma di Trento, fermo restando quanto disposto dal comma 2, applica la normativa provinciale in materia di personale, di contabilità e di attività contrattuale avvalendosi a tal fine delle competenti strutture provinciali.».

2. Con riferimento al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e con effetto dalla data di cui all'articolo 19-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come introdotto dal comma 1, cessa di applicarsi il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, in materia di nomina del segretario generale.

3. Il terzo comma dell'articolo 15 e la tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono abrogati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO *A*

| ENTE DI PROVENIENZA | | | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | |
|---|---|---|---|---|
| ENTE | Posizione giuridico e economica figura professionale rivestita | | Posizione giuridico e economica figura professionale di nuovo inquadramento | |
| | Categoria / livello | Figura professionale | Categoria / livello | Figura professionale |
| COMUNE DI TRENTO | B Evoluto | Coadiutore amministrativo | B Evoluto | Coadiutore amministrativo |
| COMUNE DI CLES | C Base | Assistente amministrativo | C Base | Assistente indirizzo amm.vo/contabile |
| CdS/T.A.R. | Area II | Assistente amministrativo | C Base | Assistente indirizzo amm.vo/contabile |
| M.I.U.R. Comparto Scuola | Area B | Assistente amministrativo | B Evoluto | Coadiutore amministrativo |
| M.I.U.R. | Area II | Assistente amministrativo | C Base | Assistente indirizzo amm.vo/contabile |
| REGIONE T.A.A. | B3 | Assistente | C Base | Assistente indirizzo amm.vo/contabile |
| REGIONE T.A.A. | B4 S | Assistente | C Base | Assistente indirizzo amm.vo/contabile |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO | D - D3 | Area amministrativo gestionale | D Base | Funzionario indirizzo amm.vo/organzzativo |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO | C - C5 | Area tecnico scientifica elaborazione dati | C Base | Assistente indirizzo informatico/statistico |
| PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | B evoluto | Coadiutore amministrativo | invariato | invariato |
| PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | C base | assistente indirizzo amministrativo-contabile | invariato | invariato |
| PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | C evoluto | collaboratore indirizzo amm.vo/contabile | invariato | invariato |
| PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | D evoluto | Funzionario esperto-indirizzo amm.vo/organiz zativo | invariato | invariato |
| PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | Dirigente | | invariato | invariato |

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma' 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 4262è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1984, 217.

*Note alle premesse:*

L'art. 87; quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, si veda nella nota al titolo.

Il parere n. 5625/2010 del Consiglio di Stato è stato emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 13 gennaio 2011.

Il testo del primo comma dell'art. 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1972, n. 670 è il seguente:

«Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».

*Note all'art. 1:*

Il testo del secondo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1999, n. 134), è il seguente:

«Per la copertura del posto di segretario generale può essere chiamato un funzionario in possesso della qualifica di dirigente appartenente ai ruoli dello Stato, della regione o delle province autonome. La nomina è conferita dal Commissario del Governo competente su proposta del presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa d'intesa col Presidente del Consiglio di Stato.».

**11G0133**

# DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2011.

**Disposizioni urgenti di protezione civile.** (Ordinanza n. 3948).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Sassari ed Olbia - Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, le note n. 243 del 5 maggio 2011 e n. 279 del 20 maggio 2011 del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia - tempio in relazione alla strada statale Sassari - Olbia e la sentenza 19-23 novembre 2007, n. 401 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli e i successivi decreti di proroga del Presidente del Consiglio dei Ministri e, da ultimo, il decreto dell'11 gennaio 2011, con il quale viene prorogato lo stato di emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2011, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3926 del 26 febbraio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008, il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2011, con cui lo stato d'emergenza, limitatamente alla regione Veneto, è stato prorogato fino al 31 luglio 2011, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 e la nota protocollo n. 231764/63.00.11 del 13 maggio 2011 del Commissario delegato per l'emergenza conseguente agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;
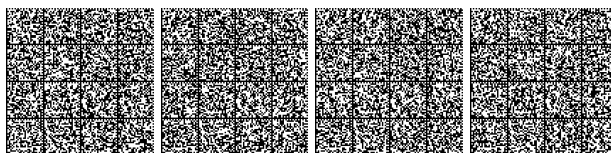
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2010 la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3912 del 22 dicembre 2010 e la richiesta regionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2010;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3816 del 10 ottobre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3849 del 19 febbraio 2010, n. 3875 del 30 aprile 2010 e n. 3888 del 14 luglio 2010;

Vista la nota del 5 aprile 2011 con cui il Generale Roberto Jucci - Commissario delegato ha rappresentato l'assoluta impossibilità di proseguire nel predetto incarico oltre la data del 31 maggio 2011;

Ravvisata la necessità di assicurare la prosecuzione senza soluzioni di continuità, di tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, n. 3918 del 18 gennaio 2011 e n. 3925 del 23 febbraio 2011, nonché la nota del Commissario delegato n. 211 del 23 maggio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 ottobre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 nonché le note del 24 febbraio 2011 e n. 69553/2011 del Presidente della Regione Liguria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e successive modificazioni e la nota del 18 maggio 2011 del Presidente della regione Toscana;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio - economico - ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3932 del 7 aprile 2011, la nota del Commissario delegato del 19 aprile 2011, nonché gli esiti dell'incontro tenutosi il giorno 8 giugno 2011 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 1 dell'art. 2 è cosi sostituito: «1. Il Commissario delegato provvede, con le modalità di cui al comma 2, alla approvazione del progetto dell'opera. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo, nel suo complesso ovvero per singoli lotti funzionali, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.»;
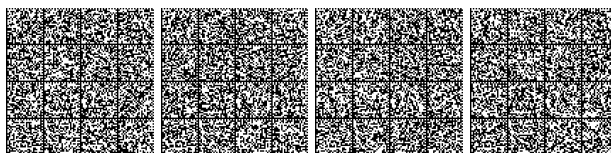
*b)* all'art. 2, comma 2, la frase: «da rendersi entro venti giorni successivi alla Conferenza dei servizi» è sostituita dalla seguente: «da rendersi entro venti giorni successivi alla trasmissione del progetto, come modificato all'esito della Conferenza dei servizi»;

*c)* il comma 4 dell'art. 2 è soppresso;

*d)* all'art. 4, comma 1, dopo le parole: «o delle regioni» sono aggiunte le seguenti: «, anche in posizione di quiescenza» e dopo le parole: «Tale personale» sono aggiunte le seguenti: «, ove necessario,»;

*e)* all'art. 4, comma 4, è soppresso il seguente periodo: «Tale comitato esplica anche le funzioni per il rientro nell'ordinario.».

Art. 2.

1. I commi 2 e 9 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3926 del 26 febbraio 2011 sono soppressi, e al comma 5 del medesimo art. 1 le parole: «comma 6» sono sostituite dalle parole: «comma 5».

Art. 3.

1. Al fine di consentire la realizzazione delle iniziative necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, il Presidente della Regione Veneto - Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le economie pari ad euro 77.179,05, rivenienti nella contabilità speciale n. 5313 al medesimo intestata.

Art. 4.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite del Soggetto attuatore individuato dal Commissario delegato con decreto n. 2436 del 18 maggio 2011, provvede, a valere sulle risorse di cui al comma 4, all'individuazione e all'organizzazione di strutture anche temporanee destinate all'accoglienza dei minori non accompagnati, nonché a garantire copertura finanziaria degli oneri derivanti dai trasferimenti dei medesimi minori dal luogo di rinvenimento al comune di destinazione che provvederà all'assistenza.

6. Il Soggetto attuatore di cui al comma 5 provvede altresì, entro i limiti delle risorse di cui al comma 4, a rimborsare le spese sostenute dai comuni a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accoglienza dei minori non accompagnati provenienti dal Nord Africa.

7. Il Soggetto attuatore per la gestione delle risorse di cui al comma 4 è altresì autorizzato ad aprire una apposita contabilità speciale.».

Art. 5.

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3912 del 22 dicembre 2010 le parole: «l'Assessore regionale alla protezione civile, in qualità di Commissario delegato,» sono sostituite dalle seguenti: «la protezione civile regionale, che provvede con i poteri di cui all'art. 6,».

Art. 6.

1. A far data dal 1° luglio 2011 il Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania ed il Molise subentra al Generale Roberto Jucci nelle funzioni di Commissario delegato per il superamento dello stato d'emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3270 del 12 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Commissario delegato provvede alla definitiva ultimazione delle opere e degli interventi in corso di esecuzione, nonché alla verifica dei rapporti pendenti di natura gestionale, economica ed amministrativa facenti capo alla struttura commissariale.

3. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 si avvale del Soggetto attuatore nonché delle unità di personale e di esperti attualmente assegnate alla struttura commissariale, anche disponendone, ove ritenuto necessario, la sostituzione.

4. Per le finalità di cui al presente articolo il Commissario delegato si avvale delle risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze indicate in premessa, ed ancora disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 1, comma 11, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3270/2003.

5. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti ai sensi del presente articolo, è riconosciuto un compenso annuo pari a 50.000 euro lordi, a carico delle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui al comma 4.

Art. 7.

1. Al fine di garantire uniformità nelle prestazioni erogate ai cittadini provenienti dai paesi del Nord-Africa, di cui all'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2001, n. 3933 e la più ampia accoglienza degli stessi nel territorio regionale, i Soggetti attuatori, di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza medesima sono autorizzati a stipulare contratti o convenzioni, con soggetti pubblici o privati, all'esito dell'esperimento di apposite ricerche di mercato, in cui venga anche valutata l'eventuale esperienza pregressa nel settore dei richiedenti asilo garantendo servizi equivalenti a quelli previsti dal capitolato d'appalto del Ministero dell'Interno per la gestione dei Centri di Assistenza Richiedenti Asilo (CARA), o con il Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale (S.P.R.A.R.). Tali attività sono espletate compatibilmente con la situazione emergenziale in atto.

2. Per l'attività di monitoraggio e di riscontro dei servizi resi in convenzione e per la liquidazione dei relativi corrispettivi i Soggetti attuatori potranno avvalersi anche degli enti locali nel cui territorio sono collocate le strutture o di altri enti qualificati.

3. Ai fini della determinazione dei corrispettivi i Soggetti attuatori non possono superare l'importo omnicomprensivo giornaliero di euro 46,00 pro-capite, salvo situazioni eccezionali, da autorizzarsi preventivamente da parte del Commissario delegato.
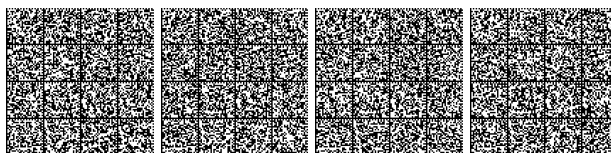
4. In relazione all'esigenza di favorire la più ampia distribuzione nel territorio dei cittadini richiedenti asilo i Soggetti attuatori, di cui al comma 1, sono autorizzati a corrispondere, in relazione ai posti effettivamente convenzionati con le strutture, l'importo fisso giornaliero procapite, per ciascun richiedente asilo, cosi determinato: fino a 40 posti euro 8, da 41 a 70 posti euro 7, da 71 posti a 120 posti euro 6 e da oltre 121 posti euro 5, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posto convenzionato. Gli importi relativi ai posti utilizzati sono portati in detrazione.

5. Nel caso in cui la convenzione sia stipulata con soggetti privi di partita iva il corrispettivo convenuto si intende erogato a titolo di contributo.

6. Al fine di assicurare l'accoglienza e l'assistenza dei migranti o profughi provenienti dai Paesi del Nord Africa collocati presso i Centri governativi, i Prefetti sono autorizzati a stipulare, fino al termine dello stato di emergenza, atti aggiuntivi rispetto alle convenzioni in essere per potenziare la ricettività e garantire la fornitura dei servizi. Gli atti necessari sono adottati in virtù dei poteri e delle deroghe previste dall'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011, n. 3924, ed in coerenza con le indicazioni del Commissario delegato. I Prefetti trasmettono al Soggetto attuatore di cui al comma 1 le fatture relative ai suddetti maggiori oneri, corredate della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione, del visto di liquidazione e di ogni altro documento necessario al pagamento.

7. I Soggetti attuatori di cui al comma 1 sono autorizzati a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei danni eventualmente provocati alle strutture deputate all'accoglienza dei migranti e profughi.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933/2011.

Art. 8.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessità di fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011, il Commissario delegato è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite complessivo di quattro unità, nonché a stipulare un contratto di consulenza professionale, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6 e con oneri posti a carico dell'art. 7 della medesima ordinanza. Il Commissario delegato può inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di Amministrazioni ed Enti pubblici, nel limite complessivo di cinque unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni 15 dalla richiesta.

2. Il comma 6 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

3. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 è aggiunta la seguente alinea: «- art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.».

4. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, le frasi: «della provincia e del comune di Vibo Valentia» e: «per ciascuna delle predette amministrazioni», sono soppresse.

Art. 9.

1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 è inserito il seguente comma: «6. Per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita dei soggetti residenti in abitazioni oggetto di ordinanza sindacale di sgombero che hanno subito un grave pregiudizio economico per la perdita dei beni ubicati nelle predette abitazioni, il Commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo fino al 75% del danno subito dai beni mobili registrati e non registrati, entro il limite massimo di 5.000,00 euro, anche in anticipazione, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni, strettamente necessari al recupero delle normali condizioni di vita ed esclusi i beni di lusso, per un importo non inferiore a 500 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Ai relativi oneri, nel limite massimo di euro 220.000,00, si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art. 8, comma 1.».

Art. 10.

1. Per consentire il ripristino dell'attraversamento ferroviario demolito in conseguenza dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e successive modificazioni provvede a realizzare un sottopassaggio ferroviario.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato, nel limite massimo di spesa di euro 4.300.000,00.

Art. 11.

1. Il Presidente della provincia di Pescara è nominato Commissario delegato in sostituzione dell'Architetto Adriano Goio per la realizzazione, in termini di somma urgenza, degli interventi da eseguirsi nell'area del porto di Pescara di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3932 del 7 aprile 2011.

2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Presidente della provincia di Pescara - Commissario delegato.
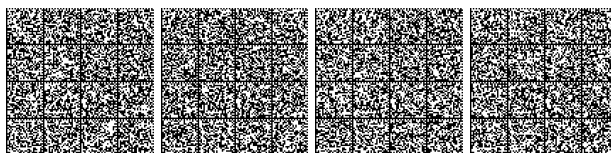
3. Al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3932 del 7 aprile 2011, le parole «avvalendosi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in qualità di Soggetto attuatore» e le parole «dei medesimi» sono soppresse.

4. Il Commissario delegato provvede all'espletamento delle attività di cui al comma 1 avvalendosi anche della Fondazione dell'Università degli Studi di L'Aquila e del Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno dell'Università dell'Aquila, nonché degli Uffici Tecnici della Provincia di Pescara nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2011

*Il Presidente:* BERLUSCONI

11A08544

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Evi Rita Tscholl, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la C.M. 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Evi Rita Tscholl;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha studiato in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 7765 del 27 ottobre 2010, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Intendenza Scolastica Tedesca di Bolzano n. ST/IP/25085/292703-2011 in data 17 maggio 2011 — acquisita al protocollo di questa Direzione generale con il n. 3479 del 23 maggio 2011 — con la quale il predetto ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta per la classe 94/A dalla predetta prof.ssa Evi Rita Tscholl;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

diploma di istruzione post-secondario «Magistra der Philosophie», «erste Studienrichtung Unterrichtsfach Latin, Lehramt an höheren Schulen; zweite Studienrichtung Unterrichtsfach Deutsch, Lehramt an höheren Schulen» conseguita presso la Universität Wien il 26 giugno 2008, comprensiva della formazione didattico-pedagogica;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Zeugnis - über die Zurücklegung des Unterrichtspratikums gemäß 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes, BGBI n. 145/1988», rilasciata dal «Gymnasium und wirtschaftskundlichhes Realgymnasium» di Vienna il 24 settembre 2009,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Evi Rita Tscholl, nata a Merano (Bolzano) il 18 gennaio 1983, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella classe: 94/A - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

*Il direttore generale:* PALUMBO

**11A07781**

---

DECRETO 27 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Ines Linder, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea, dalla prof.ssa Ines Linder;

Visto che la richiesta dell'interessata è rivolta, ai sensi della legge n. 167/2009, ad ottenere il riconoscimento della propria formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata possiede la conoscenza della lingua tedesca in quanto ha conseguito in Austria la formazione primaria, secondaria accademica e professionale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 7753 del 27 ottobre 2010, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Intendenza Scolastica Tedesca di Bolzano n. ST/IP/24635/291261 in data 17 maggio 2011 — acquisita al protocollo di questa Direzione generale con il n. 3417 del 19 maggio 2011 — con la quale il predetto ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla predetta prof. ssa Ines Linder;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
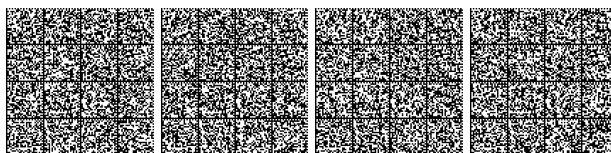
Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

«Diplompädagogin für das Lehramt an Volksschulen» conseguito presso «Die Pädagogische Akademie des Bundes in Tirol in Innsbruck» il 27 giugno 2003;

«Bestatigung» rilasciato il 18 luglio 2007 dalla «Pädagogische Akademie des Bundes in Tirol in Innsbruck»,

posseduto dalla prof.ssa Ines Linder, cittadina austriaca, nata a Sillian (Austria) il 18 settembre 1978, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola primaria, limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua Tedesca della provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

*Il direttore generale:* PALUMBO

**11A07782**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 gennaio 2011.

**Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il tribunale di Rovigo - settore civile.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel tribunale di Rovigo, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il tribunale di Rovigo, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rovigo;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il tribunale di Rovigo.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

*Il Ministro:* ALFANO

**11A08087**

DECRETO 17 maggio 2011.

**Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di S. Giorgio La Molara.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Napoli in data 13 aprile 2011 prot. n. 132/11 GAB, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di Pace di S. Giorgio La Molara non è stato in grado di funzionare per assenza di personale di cancelleria nei giorni 24, 28 e 30 dicembre 2010 nonché il giorno 4 gennaio 2011;
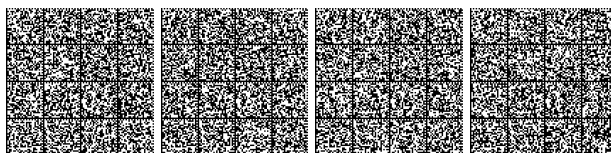
Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di S. Giorgio La Molara nei giorni 24, 28 e 30 dicembre 2010 nonché il giorno 4 gennaio 2011 per assenza di personale di cancelleria, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 maggio 2011

p. *Il Ministro*
*Il Sottosegretario di Stato*
ALBERTI CASELLATI

**11A08539**

---

DECRETO 27 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Gavrila Gianina Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Gavrila Gianina Mirela nata a Focsani (Romania) il 3 dicembre 1981, cittadina rumena, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno in «Chimie», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di Chimico;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licentiat in Chimie in profilul specializarea Chimie» conseguito presso l'«Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi» nella sessione giugno 2005;

Considerato che l'istante ha dimostrato il possesso dell'Autorizatie de Libera practica rilascata dal «Ministerul Sanatatii directia de Sanatate Publica Vrancea» del 15 giugno 2009 e l'iscrizione all'«Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemi Sanitar din Romania» del 15 giugno 2009;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Chimico – sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Gavrila Gianina Mirela nata a Focsani (Romania) il 3 dicembre 1981, cittadina rumena,è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei Chimici – sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 27 maggio 2011

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**11A08175**

---

DECRETO 27 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Zentai Alida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Zentai Alida, nata il 10 novembre 1972 a Gyor (Ungheria), cittadina ungherese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente Zentai Alida è in possesso del titolo accademico Diploma di Laurea Specialistica conseguito presso l'«Università degli Studi Eotvos Loránd di Scienze Politiche e Giuridiche di Budapest in data 9 luglio 1999;

Considerato inoltre che ha documentato di aver superato l'esame professionale in data 27 febbraio 2003, dopo aver svolto gli anni di attività richiesti e che è in possesso dell'accesso alla professione di avvocato in Ungheria come attestato dall'Autorità competente ungherese in data 1° marzo 2011;

Preso atto che ha dimostrato di essere iscritta dal 23 settembre 2009 presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Pavia e di aver sostenuto alcuni esami;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

Viste le conformi determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Zentai Alida, nata il 10 novembre 1972 a Gyor (Ungheria), cittadina ungherese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 maggio 2011

*Il direttore generale:* SARAGNANO

ALLEGATO *A*

*a)* La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito dalla stessa indicato nella domanda.

*b)* La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

*c)* La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

*d)* La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**11A08176**

---

DECRETO 30 maggio 2011.

**Rettifica del decreto 10 maggio 2011 relativo al riconoscimento, al sig. Samaritani Stefano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 10 maggio 2011 con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado» conseguito in Spagna, dal sig. Samaritani Stefano, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto «"Ilustre Colegio de Murcia» invece che «Ilustre Colegio de Madrid»;

Vista l'istanza del sig. Samaritani Stefano pervenuta in data 25 maggio 2011;

Decreta:

Il decreto datato 10 maggio 2011 con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado», conseguito in Spagna da Samaritani Stefano, cittadino italiano, nato a Prato il 21 maggio 1973 quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: la parola «Murcia» viene sostituita dalla corretta parola «Madrid».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 10 maggio 2011.

Roma, 30 maggio 2011

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**11A08174**
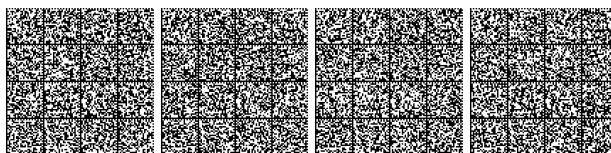
DECRETO 8 giugno 2011.

**Riconoscimento, al sig. Piacentini Riadi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del Sig. Piacentini Riadi, nato il 23 agosto 1979 a Surabaya (Indonesia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Piacentini è in possesso del titolo accademico ottenuto nell'ottobre 2005 in Italia presso la Università degli studi di Torino;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto da marzo 2011 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Ritenuto che i certificati relativi alla frequenza di corsi di vario tipo indetti in Italia non possono essere tenuti in considerazione ai fini di una diminuzione della misura compensativa;

Ritenuto di non attribuire rilevanza ai certificati di attività presso studi legali italiani, prodotti dall' interessata, ai fini di una ulteriore diminuzione della misura compensativa, in quanto si tratta di attività analoga a quella che può essere svolta durante la pratica forense, già tenuta in considerazione per una diminuzione della misura stessa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al Sig. Piacentini Riadi, nato il 23 agosto 1979 a Surabaya (Indonesia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 8 giugno 2011

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**11A08170**
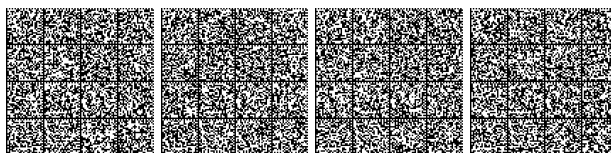
DECRETO 8 giugno 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Davila Lodeiro Marta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Davila Lodeiro Marta, nata a Vigo (Spagna) il 18 maggio 1984, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale spagnolo di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo - Sezione A dell'albo;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Licenciada en Biologia» rilasciato nel settembre 2007 dalla «Universidade de Vigo»;

Preso atto inoltre che ha documentato di essere iscritta al «Colegio de Biologos de Galicia» da novembre 2010;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 1° aprile 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo – sezione A dell'albo, e che pertanto non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Davila Lodeiro Marta, nata a Vigo (Spagna) il 18 maggio 1984, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di «Biologa», conseguito in Spagna, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli biologi sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 8 giugno 2011

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**11A08171**

DECRETO 8 giugno 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Kucminova Zuzana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Kucminova Zuzana, nata il 22 febbraio 1980 a Ilava (Slovacchia), cittadina slovacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislative 206/07 il riconoscimento del suo titolo slovacco ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali – sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quinquennale di «Magister – Socialna pracna» rilasciato nel maggio 2010 dalla «Vysoka Skola V Sladkovicove»;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente slovacca detto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale - sezione A dell'albo e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli assistenti sociali;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Kucminova Zuzana, nata il 22 febbraio 1980 a Ilava (Slovacchia), cittadina slovacca, è riconosciuto il titolo accademico professionale di «Magister – Socialna pracna» quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Tale riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi, da effet-

tuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servizio sociale.
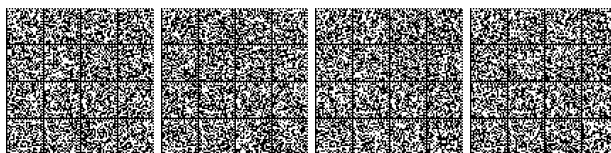
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana e verterà sulle seguenti materie: 1) Metodologia e tecnica del servizio sociale 2) Legislazione sociale.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli assistenti sociali domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra indicate.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 8 giugno 2011

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**11A08173**

---

DECRETO 9 giugno 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Gerbeti Agime, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Gerbeti Agime, nata il 26 luglio 1978 a Lezhe (Albania) cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Gerbeti Agime è in possesso del titolo accademico Laurea Specialistica in Giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Siena in data 31 marzo 2006

Considerato che l'istante è iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve» dal 31 marzo 2007;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa comprendente anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale della richiedente;

Ritenuto quindi che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario e di un parere oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Preso atto delle determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato che la sig.ra Gerbeti Agime è in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Siena rilasciato il 27 agosto 2009 con scadenza del 26 agosto 2014 per lavoro subordinato;

Visto l'art. 49 co.3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Gerbeti Agime, nata il 26 luglio 1978 a Lezhe (Albania) cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di "Avokat" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori;
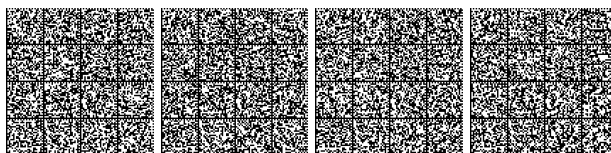
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

*a)* Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

*b)* Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito dalla stessa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 9 giugno 2011

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**11A08083**

---

DECRETO 9 giugno 2011.

**Riconoscimento, al sig. Hritcu Ionel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione ingegnere.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Hritcu Ionel, nato a Iasi (Romania) il 26 agosto 1972, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di Ingegnere;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul electromecanic specializarea electromecanica» conseguito presso l'«Universitatea Tehnica gh Asachi Iasi» nella sessione giugno 1997;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Al sig. Hritcu Ionel, nato a Iasi (Romania) il 26 agosto 1972, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri – sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia;

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 (dodici) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) impianti termoidraulici, 2) impianti industriali; (solo orale) 3) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di mesi 12 (dodici);

Roma, 9 giugno 2011

*Il direttore generale:* SARAGNANO

ALLEGATO *A*

*a)* Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicata, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale;

*e)* Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

**11A08085**

---

DECRETO 9 giugno 2011.

**Riconoscimento, al sig. Mihu Adrian Ionel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Mihu Adrian Ionel, nato a Iasi (Romania) il 4 settembre 1981, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di Ingegnere;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul constructii specializarea inginerie civila in limba engleza» conseguito presso l' «Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi din Iasi"» nella sessione febbraio 2006;

Vista la documentazione relativa ad attività professionale

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Al sig. Mihu Adrian Ionel, nato a Iasi (Romania) il 4 settembre 1981, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri – sez. A, settore civile ambientale e per l'esercizio della professione in Italia;

Roma, 9 giugno 2011

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**11A08086**

---

DECRETO 9 giugno 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Nicu Maria Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Nicu Maria Magdalena nata a Craiova (Romania) il 9 gennaio 1981, cittadina rumena, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Inginer», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di Chimico;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Inginer diplomat in profilul ingineria mediului specializarea ingineria mediului» conseguito presso l'«Universitatea de Stiiente Agronomicè din Bucaresti» nella sessione giugno 2005;

Preso atto che in Romania la professione di biologo è regolamentata nel senso che il professionista per esercitare nel settore sanitario deve ottenere l'autorizzazione del Ministero della salute previa iscrizione all' «Ordine dei chimici, biologi, biochimici» e che con la sola laurea è possibile, invece, esercitare la libera professione in tutti gli altri settori, mentre in Italia la professione di biologo iscritto nella sez. A contempla anche il settore sanitario;
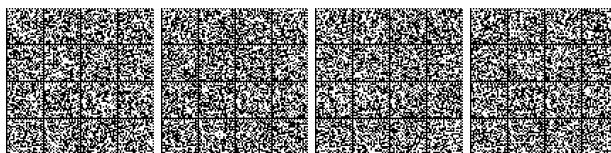
Preso atto altresì che l'istante non ha dimostrato il possesso dell'autorizzazione e che quindi la domanda non può essere accolta per la sezione A;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente non ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Biologo– sez. B,come risulta dai certificati prodotti, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Nicu Maria Magdalena nata a Craiova (Romania) il 9 gennaio 1981, cittadina rumena,è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei Biologi –sez. B e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale solo orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (orali) 1) genetica, 2) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di mesi 6 (sei);

Roma, 9 giugno 2011

*Il direttore generale:* SARAGNANO

ALLEGATO *A*

*a)* Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame orale consiste nella discussione vertente sulle materia sopra indicata e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata.

*c)* La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei Biologi;

*d)* Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui sopra. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità del biologo tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un biologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

**11A08172**

DECRETO 17 maggio 2011.

**Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 2 marzo 2011 prot. n. 3133/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio nel giorno 10 febbraio 2011;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo nel giorno 10 febbraio 2011 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 maggio 2011

p. *Il Ministro*
*Il Sottosegretario di Stato*
ALBERTI CASELLATI

**11A08540**

DECRETO 9 giugno 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bumba-Cojocaru Mihaela Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Bumba-Cojocaru Mihaela Ramona nata a Tirgu Jiu (Romania) il 5 novembre 1973, cittadina rumena, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Inginer chimie», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di chimico;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Inginer in profilul chimie, specializarea tehnologia substantelor anorganice» conseguito presso l'«Universitatea "Politehnica" din Timisoara» nella sessione giugno 1998;

Preso atto che in Romania la professione di chimico è regolamentata nel senso che il professionista per esercitare nel settore sanitario deve ottenere l'autorizzazione del Ministero della salute previa iscrizione all'Ordine dei chimici, biologi, biochimici e che con la sola laurea è possibile, invece, esercitare la libera professione in tutti gli altri settori, mentre in Italia la professione di chimico iscritto nella sez. A contempla anche il settore sanitario;

Preso atto altresì che l'istante non ha dimostrato il possesso dell'autorizzazione e che quindi la domanda non può essere accolta per la sezione A;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico - sez. B - , come risulta dai certificati prodotti, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Bumba-Cojocaru Mihaela Ramona nata a Tirgu Jiu (Romania) il 5 novembre 1973, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici – sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 giugno 2011

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**11A08084**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Smyth Gardner Gina Angela Lucia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Smiyth Gardner Gina Angela Lucia, cittadina irlandese, chiede il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Physiotherapy» conseguito in Irlanda nell'anno 2004, presso la «University College Dublin - National University of Ireland» di Dublino, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di fisioterapista;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 14 aprile 2011;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Irlanda con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Bachelor of Science in Physiotherapy» conseguito in Irlanda nell'anno 2004 presso la «University College Dublin - National University of Ireland» di Dublino, dalla sig.ra Smyth Gardner Gina Angela Lucia, nata a Dublino (Irlanda) il giorno 12 giugno 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (Decreto ministeriale n. 741/1994).
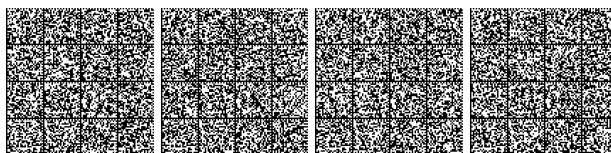
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A07698**

DECRETO 19 maggio 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Van Delft - Castellazzi Mirjam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Van Delft - Castellazzi Mirjam, nata a Rijnsburg (Olanda) il 15 dicembre 1969, cittadina olandese, chiede il riconoscimento del titolo di «Verpleegkundige 4» conseguito in Olanda presso il Centro di Formazione Mondriaan a Delft nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevato che sul predetto titolo l'interessata è denominata Van Delft Mirjam;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente olandese in data 14 dicembre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata è in possesso della qualifica che certifica il compimento della formazione ai sensi dell'art. 31 della direttiva 2005/36/EC e che è considerata analogamente alle qualifiche indicate, per l'Olanda, nell'allegato V, punto 5.2.2., della medesima direttiva;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Olanda con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Verpleegkundige 4» conseguito in Olanda presso il Centro di Formazione Mondriaan a Delft nell'anno 2007 dalla sig.ra Van Delft Mirjam, nata a Rijnsburg (Olanda) il 15 dicembre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Van Delft - Castellazzi Mirjam è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A07696**

DECRETO 23 maggio 2011.

**Riconoscimento, al sig. Usher Ronan Mark, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Usher Ronan Mark, cittadino irlandese, chiede il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Physiotherapy» conseguito in Irlanda nell'anno 2007, presso la «University of Limerick» - Ollscoil Luimnigh di Limerick (Irlanda), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di fisioterapista;
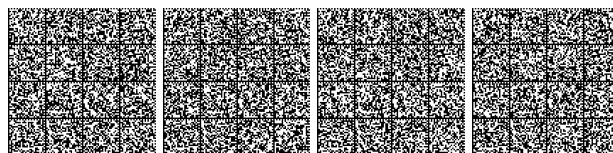
Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Irlanda con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Bachelor of Science in Physiotherapy» conseguito in Irlanda nell'anno 2007 presso la «University of Limerick» - Ollscoil Luimnigh di Limerick (Irlanda), dal sig. Usher Ronan Mark, nato a Enniskillen co. Fermanagh (Irlanda) il giorno 30 agosto 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (Decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A07697**

DECRETO 25 maggio 2011.

**Rettifica al decreto 31 marzo 2011 di riconoscimento, alla sig.ra Chiroque Cruz Ksenia Jessica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il proprio decreto dirigenziale in data 31 marzo 2011, con il quale è stato riconosciuto alla sig.ra Chiroque Cruz Ksenia Jessica il titolo di «Licenciada en psicología», conferito in data 14 settembre 2004 dalla «Universidad Inca Garcilaso De la Vega» di Lima (Perú), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Vista la e-mail in data 15 maggio 2011 con cui l'interessata segnala a questa amministrazione che nel menzionato decreto 31 marzo 2011 è stata erroneamente riportato il possesso, da parte della istante, della cittadinanza italiana anziché della cittadinanza peruviana;

Vista la documentazione agli atti, dalla quale risulta che la sig.ra Chiroque Cruz Ksenia Jessica, nata a Piura - Perú il giorno 4 aprile 1976, di cittadinanza peruviana - e non italiana -, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en psicología», conferito in data 14 settembre 2004 dalla «Universidad Inca Garcilaso De la Vega» di Lima (Perú), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Preso atto che nel predetto decreto in data 31 marzo 2011, per mero errore materiale, il nono «Visto» della premessa recita: «Vista l'istanza in data 15 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Chiroque Cruz Ksenia Jessica, nata a Piura - Perú il giorno 4 aprile 1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en psicología», conferito in data 14 settembre 2004 dalla «Universidad Inca Garcilaso De la Vega» di Lima (Perú), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo»;

Preso atto che in detto decreto, per mero errore materiale, al punto 1 del dispositivo si fa riferimento al possesso, da parte dell'interessata, della cittadinanza italiana anziché della cittadinanza peruviana;

Preso atto, altresì, che in detto decreto, sulla base del succitato errore materiale, il punto 2 del dispositivo recita: «La dott.ssa Chiroque Cruz Ksenia Jessica è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "psicologo", previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo dicastero della avvenuta iscrizione»;

Ritenuto, per i motivi suesposti, di procedere alla parziale rettifica del predetto decreto dirigenziale in data 31 marzo 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il nono visto del decreto dirigenziale in data 31 marzo 2011 è così sostituito: Vista l'istanza in data 15 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Chiroque Cruz Ksenia Jessica, nata a Piura - Perú il giorno 4 aprile 1976, di cittadinanza peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en psicología», conferito in data 14 settembre 2004 dalla «Universidad Inca Garcilaso De la Vega» di Lima (Perú), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo.

Art. 2.

Il punto 1 del dispositivo del decreto dirigenziale in data 31 marzo 2011 è così sostituito: A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en psicología», conferito in data 14 settembre 2004 dalla «Universidad Inca Garcilaso De la Vega» di Lima (Perú) alla sig.ra Chiroque Cruz Ksenia Jessica, nata a Piura - Perú il giorno 4 aprile 1976, di cittadinanza peruviana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.
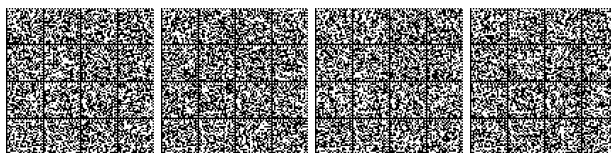
Art. 3.

Il punto 2 del dispositivo del decreto dirigenziale in data 31 marzo 2011 è così sostituito: la dott.ssa Chiroque Cruz Ksenia Jessica è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di «Psicologo», previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia e provvede ad informare questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 4.

Il decreto dirigenziale in questione, così modificato, dispiega efficacia a decorrere dal 31 marzo 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**11A07863**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 maggio 2011.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Alitalia Express S.p.A.** (Decreto n. 59698).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 290/2008 del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, del 15 settembre 2008, di ammissione della società Alitalia Express S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Express S.p.A., nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 579 dipendenti a rotazione (di cui 247 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 152 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 180 unità appartenenti al personale di terra);

Visto il decreto ministeriale n. 44417, del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 579 dipendenti a rotazione della società Alitalia Express S.p.A., per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Express S.p.A. nonché delle organizzazioni sindacali, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 597 dipendenti a zero ore (di cui 185 appartenenti al personale di terra, 247 piloti e 165 assistenti di volo), a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44550 del 1° dicembre 2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, il decreto ministeriale n. 44417, del 6 novembre 2008 e con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 597 dipendenti a zero ore (185 appartenenti al personale di terra, 247 piloti, 165 assistenti di volo), della società Alitalia Express S.p.A., per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 45973 del 13 maggio 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 428 dipendenti a zero ore (di cui: 113 appartenenti al personale di terra; 193 piloti; 122 assistenti di volo), per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 48301 del 25 novembre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 408 dipendenti a zero ore, di cui: 103 appartenenti al personale di terra,187 piloti e 118 assistenti di volo della società Alitalia Express S.p.A., sede
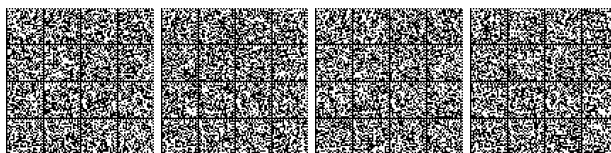
legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale. Per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 52221, del 31 maggio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 408 dipendenti a zero ore, di cui: 103 appartenenti al personale di terra,187 piloti e 118 assistenti di volo della società Alitalia Express S.p.A., sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale. Per il periodo dal 1° maggio 2010 al 31 ottobre 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 55383 del 17 novembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 372 dipendenti a zero ore, di cui: 93 appartenenti al personale di terra,181 piloti, 98 assistenti di volo della società Alitalia Express S.p.A., sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° novembre 2010 al 30 aprile 2011;

Vista l'istanza con la quale la società Alitalia Express S.p.A., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 1° maggio 2011 al 31 ottobre 2011, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Alitalia Express S.p.A., ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 368 dipendenti a zero ore, di cui:

91 appartenenti al personale di terra;

181 piloti;

96 assistenti di volo,

della società Alitalia Express S.p.A., sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Per il periodo dal 1o maggio 2011 al 31 ottobre 2011.

Matricola n. 7038521969 personale di terra.

Matricola n. 7038522070 personale volo.

Periodo pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società Alitalia Express S.p.A. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

*Il Ministro:* SACCONI

**11A07861**

DECRETO 30 maggio 2011.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Volare S.p.A.** (Decreto n. 59700).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 291/2008 del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del 15 settembre 2008 del Ministro dello sviluppo economico, di ammissione della società Volare S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 4 novembre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Volare S.p.A., nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di complessive 204 unità lavorative (di cui 14 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 130 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 60 unità appartenenti al personale di terra), a decorrere dal 14 ottobre 2008, come indicato nella nota di rettifica n. 15/VII/16860/16.01.03 della D.G. della tutela delle condizioni di lavoro;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Volare S.p.A. nonché delle organizzazioni sindacali, che assorbe ed integra il precedente accordo del 4 novembre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 466 dipendenti a zero ore (di cui 166 appartenenti al personale di terra, 61 piloti e 239 assistenti di volo), a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44557, del 1° dicembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di complessive 204 unità lavorative della società Volare S.p.A., per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 24 novembre 2008 e in favore di un totale di 466 dipendenti a zero ore per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 46131, del 27 maggio 2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di complessivi 364 dipendenti a zero ore (di cui 150 appartenenti al personale di terra; 26 piloti; 188 assistenti di volo) della società Volare S.p.A., per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 ottobre 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 48298, del 25 novembre 2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un totale di 301 dipendenti, (di cui 135 appartenenti al personale di terra,17 piloti, 149 assistenti di volo) della società Volare S.p.A., sede legale in Ferno (Varese), unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 14 ottobre 2009 al 13 aprile 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 52219, del 31 maggio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 aprile 2010 al 13 ottobre 2010, in favore di un totale di 255 dipendenti, (di cui 118 appartenenti al personale di terra, 16 piloti, 121 assistenti di volo) della società Volare S.p.A., sede legale in Ferno (Varese), unità varie sul territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale n. 55545, del 24 novembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 ottobre 2010 al 13 aprile 2011, in favore di un totale di 241 dipendenti, (di cui 113 appartenenti al personale di terra, 16 piloti, 112 assistenti di volo), della società Volare S.p.A., sede legale in Ferno (Varese), unità varie sul territorio nazionale;

Vista l'istanza con la quale la società Volare S.p.A. ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 aprile 2011 al 13 ottobre 2011, in favore di un totale di 235 dipendenti, (di cui 110 appartenenti al personale di terra, 16 piloti, 109 assistenti di volo), ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 aprile 2011 al 13 ottobre 2011, in favore di un totale di 235 dipendenti, (di cui 110 appartenenti al personale di terra, 16 piloti, 109 assistenti di volo) della società Volare S.p.A., ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 4 novembre 2008, in favore di un totale di 235 dipendenti, di cui:

110 appartenenti al personale di terra;

16 piloti;

109 assistenti di volo,

della società Volare S.p.A., sede legale in Ferno (Varese), unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 14 aprile 2011 al 13 ottobre 2011.

Matricola I.N.P.S. personale di terra: 8711813403.

Matricola I.N.P.S.: personale volo: 8711813302.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società Volare S.p.A. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

*Il Ministro:* SACCONI

**11A07862**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2011.

**Cancellazione di varietà foraggere dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà di specie agricole indicate nel presente dispositivo, volte a ottenere la cancellazione delle varietà medesime dal registro nazionale;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 maggio 2011 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dal relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

*Articolo unico*

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi.

| Specie | Codice SIAN | Varietà | DM iscrizione | Responsabile conservazione |
|---|---|---|---|---|
| Loglio d'Italia | 7268 | Baresi | DM 27/03/2002 | Barenbrug Holland B.V. (NL) |
| Loglio d'Italia | 9998 | Barsiega | DM 22/03/2007 | Barenbrug Holland B.V. (NL) |
| Erba medica | 7054 | Fakir | DM 30/03/2001 | Barenbrug Holland B.V. (NL) |
| Ginestrino | 7043 | Agrosan Trueno | DM 30/03/2001 | Barenbrug Holland B.V. (NL) |
| Festuca rubra | 7197 | BARCF8FUS1 | DM 27/03/2002 | Barenbrug Holland B.V. (NL) |
| Festuca arundinacea | 10472 | Rhodos | DM 07/04/2008 | Barenbrug Holland B.V. (NL) |
| Festuca arundinacea | 11123 | Autanto | DM 01/07/2009 | Barenbrug Holland B.V. (NL) |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2011

*Il direttore generale:* BLASI

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**11A08210**

DECRETO 31 maggio 2011.

**Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà foraggere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 maggio 2011 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

*Articolo unico*

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedenti decreti, è attribuita al nuovo responsabile, a fianco di ciascuna di essa indicato:

| Codice SIAN | Specie | Varietà | Vecchio responsabile | Nuovo responsabile |
|---|---|---|---|---|
| 5940 | Loglio perenne | Nobility | Sumeran Handels srl (Italia) | Ampac Seed Company (USA) |
| 5400 | Loglio d'Italia | AM 1 | Sumeran Handels srl (Italia) | Ampac Seed Company (USA) |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2011

*Il direttore generale:* BLASI

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**11A08211**

DECRETO 31 maggio 2011.

**Iscrizione di una varietà di foraggera al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 novembre 2009 ha espresso parere favorevole alla iscrizione, nel relativo registro, della varietà di specie agraria indicate nel presente dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà è stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione varietale;

Considerato che la predetta verifica è stata conclusa positivamente;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

*Articolo unico*

A norma dell'art. 17 del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

| Specie | Codice SIAN | Varietà | Responsabile conservazione purezza |
|---|---|---|---|
| Pisello da foraggio | 11783 | Cigal | Laboulet Semences – (Francia) |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2011

*Il direttore generale:* BLASI

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**11A08212**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 aprile 2011.

**Agevolazioni finanziarie ai sensi dell'art. 103, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Proroga della sospensione degli effetti del decreto direttoriale del 7 giugno 2005, di approvazione della graduatoria del III° Bando e-commerce.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

Visto l'art. 103, commi 5 e 6 della legge n. 23 dicembre 2000, n. 388, che, tra l'altro, prevede la concessione e la liquidazione di agevolazioni sotto forma di credito di imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico;

Vista la convenzione del 27 luglio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, che regola i rapporti inerenti lo svolgimento del servizio aggiudicato mediante gara per licitazione privata indetta con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 13 marzo 2001, serie S 50, al Gestore costituito dal Raggruppamento temporaneo di imprese composto da MCC S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A. ed IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A. (nel seguito chiamato Gestore);

Vista la circolare del Ministro delle attività Produttive, attualmente Ministro dello sviluppo economico, dell'8 ottobre 2004, n. 1253707, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 22 ottobre 2004;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del 7 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 2005, serie generale n. 152, di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 103, commi 5 e 6 della legge n. 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del 3 agosto 2005, con il quale sono state impegnate le risorse per i progetti di cui al decreto del 7 giugno 2005, limitatamente alle prime 601 imprese in graduatoria;

Visti il decreto direttoriale del 20 dicembre 2005 e il successivo decreto dirigenziale del 27 marzo 2006, con i quali, a fronte di nuove risorse disponibili, veniva approvato lo scorrimento della graduatoria del 7 giugno 2005, fino a comprendere 33 nuove imprese;

Considerato che, in base a quanto stabilito al paragrafo 5.1. della circolare del Ministro delle attività produttive, attualmente Ministro dello sviluppo economico, dell'8 ottobre 2004, n. 1253707, il completamento del progetto è stato stabilito nel limite massimo di 12 mesi dalla data di prenotazione delle risorse e, in base a quanto stabilito al paragrafo 5.4. della stessa circolare, la presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione delle agevolazioni non oltre i tre mesi dalla data termine del progetto;

Considerato che, a seguito di irregolarità verificatesi nella gestione degli incentivi concessi ai sensi dell'art. 103, commi 5 e 6 della legge n. 388/2000 (incentivi e-commerce e quick response), il Gestore UniCredit Mediocredito Centrale S.p.A. ha presentato alla Procura della Repubblica di Roma una denuncia in data 19 settembre 2007 e due denunce integrative, in data 12 novembre 2007 e in data 23 luglio 2008;

Considerato che è stata aperta un'inchiesta da parte dell'Autorità giudiziaria inquirente di Roma la quale ha disposto il sequestro di tutta la documentazione relativa alla vicenda;

Considerato che, sino alla definizione della posizione di tutte le operazioni sottoposte ad indagine penale, il Gestore non può procedere all'eventuale rettifica della graduatoria a suo tempo approvata, né alla definitiva convalida delle risultanze istruttorie relative alle domande di fruizione;

Considerato che l'art. 7, comma 2, della legge n. 241/90 conferisce alla Pubblica amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari;

Considerato l'art. 21-*quater*, comma 2, della legge n. 241/90 il quale dispone che l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario;

Considerato che i tempi dell'accertamento delle vicende giudiziarie si sono prolungati rispetto a quanto originariamente previsto;

Considerata la gravità degli eventi a seguito dei quali è stata avviata la predetta indagine da parte dell'Autorità gudiziaria;

Considerato che, in via cautelativa, con decreto del direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali n. 33166 del 17 marzo 2009, emanato ai sensi dell'art. 21-*quater*, comma 2, della legge n. 241/1990, è stata formalizzata, per un periodo di 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sospensione degli effetti del decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del 7 giugno 2005 di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili (III° Bando e-commerce), nonché le valutazioni istruttorie da parte del Gestore delle dichiarazioni-domande di fruizione delle agevolazioni relative al bando in questione;

Considerato che il procedimento penale risulta tuttora in corso e che la documentazione relativa, tra l'altro, ai progetti di cui al III° Bando della legge n. 388/2000 è nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria;

Considerato che occorre attendere la chiusura della predetta indagine per poter procedere all'erogazione di ulteriori contributi ai sensi della legge n. 388/00, III Bando; ciò, al fine di evitare il recupero successivo dei contributi medesimi nel caso sopravvengano, a seguito dello sviluppo delle indagini, motivi di revoca;

Ritenuto che l'interesse pubblicistico all'accertamento giudiziario dei fatti dai quali potrebbero scaturire ipotesi di reato è sovraordinato rispetto all'interesse privato alla percezione del contributo;

Considerato che il termine di 18 mesi previsto dal suindicato decreto direttoriale di sospensione è scaduto in data 16 dicembre 2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 21-*quater*, comma 2, della legge n. 241/1990, il termine della sospensione può
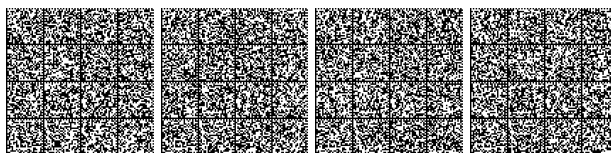
essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Ritenuto opportuno, per i motivi sopraindicati, prevedere, in via cautelativa, ai sensi dell'art. 21-*quater*, comma 2, della legge n. 241/1990, una proroga della sospensione delle attività di valutazione istruttoria delle dichiarazioni-domanda di fruizione presentate al Gestore e delle conseguenti erogazioni delle agevolazioni spettanti, per un periodo di ulteriori 18 mesi a far data dal 16 dicembre 2010, salvo notizie di conclusione delle indagini giudiziarie in data antecedente alla scadenza del 16 giugno 2012;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Per i motivi di cui alle premesse, gli effetti del decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del 7 giugno 2005, di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili, così come modificato dai successivi decreti del 20 dicembre 2005 e del 27 marzo 2006 di scorrimento della graduatoria, e tutti gli atti conseguenti, sono sospesi, ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge n. 241/90, per un periodo di ulteriori 18 mesi decorrenti dal 16 dicembre 2010, suscettibili di riduzione nell'ipotesi di conclusione del procedimento penale in data anteriore alla scadenza.

2. Per il medesimo periodo di 18 mesi sono sospese le valutazioni istruttorie delle dichiarazioni-domanda di fruizione delle agevolazioni da parte del Gestore, comprese negli atti conseguenti al decreto di cui al punto 1).

3. Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto e la registrazione, e verrà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico e del Gestore MCC S.p.A.

Roma, 20 aprile 2011

*Il capo dipartimento:* MANCURTI

**11A08570**

---

DECRETO 6 giugno 2011.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.F. Cooperativa autocisternisti Fossano società cooperativa a r.l.», in Fossano, in liquidazione amministrativa.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2007, n. GAB/543, con il quale la società cooperativa C.A.F. Cooperativa Autocisternisti Fossano Società cooperativa a r.l., con sede in Fossano (Cuneo) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Luigi Pamphili, il dott. Giovanni Morzenti e la dott.ssa Bianca Steinleitner ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2011, n. 1/2011 con il quale è stato necessario adottare nei confronti del dott. Giovanni Morzenti la sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 2 ottobre 2007, limitatamente alla nomina dello stesso quale commissario liquidatore della suddetta società cooperativa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Morzenti;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonio Casilli, nato a Lecce il 26 novembre 1963, domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 294, è nominato commissario liquidatore della suddetta società cooperativa in sostituzione del dott. Giovanni Morzenti, fino alla durata della sospensione stessa.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2011

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**11A08450**

---

DECRETO 8 giugno 2011.

**Rettifica al decreto 28 aprile 2011 relativo allo scioglimento della cooperativa «Società Cooperativa Artigiana New Edil a r.l.», in Pomezia.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*. c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 r.d. 16 marzo 1942 n. 267;
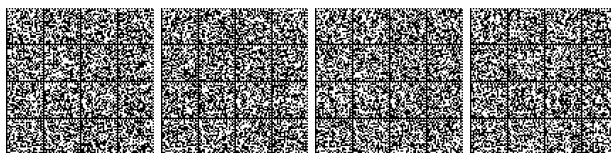
Visto il decreto direttoriale in data 28 aprile 2011 con il quale la cooperativa «Società Cooperativa Artigiana New Edil a r.l.» con sede in Pomezia (RM) è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Luisa Melara ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto che nel decreto sopracitato il nominativo del commissario liquidatore è stato indicato per mero errore materiale in «Melaro» in luogo di «Melara»;

Ritenuta la necessità di rettificare il d.d. 28 aprile 2011, limitatamente al nominativo del commissario liquidatore;

Decreta:

Il d.d. 28 aprile 2011 con il quale la cooperativa «Società Cooperativa Artigiana New Edil a r.l.» con sede in Pomezia (RM) è stata sciolta per atto d'autorità è rettificato limitatamente al nominativo del commissario liquidatore che correttamente è avv. Luisa Melara, con studio in via Vigliena n. 10 Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2011

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**11A08410**

DECRETO 8 giugno 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Valeri Elisa, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Valeri Elisa, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Valeri Elisa, cittadina italiana, nata a Frascati (Roma) in data 4 gennaio 1989, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 8 giugno 2011

*Il direttore generale:* VECCHIO

**11A08416**

DECRETO 8 giugno 2011.

**Rettifica del decreto 28 aprile 2011 relativo allo scioglimento della cooperativa «Arcadia Società cooperativa», in Anzio.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale in data 28 aprile 2011 con il quale la cooperativa «Arcadia Società Cooperativa» con sede in Anzio (Roma) è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Luisa Melara ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto che nel decreto sopracitato il nominativo del commissario liquidatore è stato indicato per mero errore materiale in «Melaro» in luogo di «Melara»;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto direttoriale 28 aprile 2011, limitatamente al nominativo del commissario liquidatore;

Decreta:

Il decreto direttoriale 28 aprile 2011 con il quale la cooperativa «Arcadia Società Cooperativa» con sede in Anzio (Roma) è stata sciolta per atto d'autorità è rettificato limitatamente al nominativo del commissario liquidatore che correttamente è avv. Luisa Melara, con studio in via Vigliena n. 10 - Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2011

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**11A08451**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Wyeth Consumer Healthcare S.p.a. (codice fiscale 00735010159) con sede legale e domicilio fiscale in via G. Puccini, 3 - 20121 - Milano:

Medicinale C TARD.

Confezioni AIC n.:

021115023 - «500 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 60 capsule;

021115035 - «500 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule;

Medicinale HONEYCOLD.

Confezione AIC n.:

031998014 - «250 mg + 30 mg capsule molli» 12 capsule;

031998026 - «sciroppo 200 ml» 1 flacone sciroppo 200 ml;

Medicinale HONEYFLU.

Confezione AIC n.

028293013 - «2 g + 0,065 g sciroppo» 1 flacone da 200 ml;

028293025 - astuccio 12 capsule molli in 2 blister;

Medicinale HONEYTUSS.

Confezione AIC n.:

032136018 - «0,06% sciroppo» 1 flacone da 200 ml;

032136020 - «7,5 mg pastiglie» 18 pastiglie;

Medicinale PREPACORTH.

Confezione AIC n.:

025751013 - «0,5 g/100 g + 5 g/100 g crema» tubo 20 g + cannula;

Medicinale TAMARINE.

Confezione AIC n.:

021528029 - «8% + 0,39% marmellata» 1 vasetto da 170 g;

021528106 - «8% + 0,39% sciroppo» 1 flacone da 140 g;

021528157 - «8% + 0,39% marmellata» 1 vasetto da 260 g;

021528169 - «8% + 0,39% marmellata» 1 vasetto in PE da 260 g.

Sono ora trasferite alla società Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**11A08395**

**Comunicato di rettifica relativo alla determinazione 7 giugno 2011 riguardante le: «Modifiche alla nota AIFA 79 di cui alla determinazione 16 luglio 2009».**

Nell'allegato alla determinazione 7 giugno 2011 riguardante le: «Modifiche alla nota AIFA 79 di cui alla determinazione 16 luglio 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 137 del 15 giugno 2011, nel riquadro della nota 79 (allegato 1) si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: ac. alendronico, ac. alendronico + vitamina D3, ac. risedronico, ac. ibandronico, raloxifene, ranelato di stronzio;

leggasi: ac. alendronico, ac. alendronico + vitamina D3, ac. risedronico, ac. ibandronico, raloxifene, bazedoxifene, ranelato di stronzio.

**11A08396**

## BANCA D'ITALIA

**Nomina degli organi della procedura di amministrazione straordinaria della Banca UBAE S.p.A.**

La Banca d'Italia, con provvedimento del 12 aprile 2011, ha nominato i signori rag. Corrado Casalino e prof. avv. Attilio Zimatore commissari straordinari e i signori prof. avv. Raffaele Lener, dott. Maurizio Losavio e dott. Oliviero Pesce componenti del comitato di sorveglianza della Banca UBAE S.p.A., con sede in Roma, posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 8 aprile 2011.

Nella riunione del 18 aprile 2011, tenuta dal comitato di sorveglianza, il prof. avv. Raffaele Lener è stato nominato Presidente del comitato stesso.

**11A08202**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto relativo alla realizzazione di un banchinamento asservito ad un cantiere di rimessaggio in Cala Saccaia.**

Con la determinazione direttoriale DVA-2011-12107 del 19 maggio 2011 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto relativo alla realizzazione di un bancuinamento asservito ad un cantiere di rimessaggio in Cala Saccaia - 07026 Olbia.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

**11A07378**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca UBAE S.p.A., in Roma.**

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto dell'8 aprile 2011, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca UBAE S.p.A., con sede in Roma, già in gestione provvisoria e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

**11A08201**
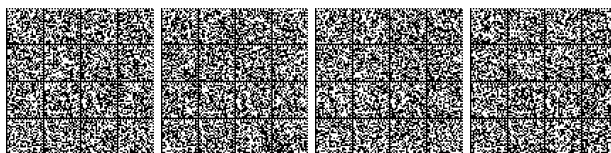
**Furto di biglietti relativi alla lotteria nazionale ad estrazione istantanea**

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAXI MILIARDARIO

| blocchetto numero | biglietti dal | al |
|---|---|---|
| 3500278 | 000 | 014 |
| 3500279 | 000 | 014 |
| 3500280 | 000 | 014 |
| 3500281 | 000 | 014 |
| 3500282 | 000 | 014 |

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
VIVERE ALLA GRANDE

| blocchetto numero | biglietti dal | al |
|---|---|---|
| 1487533 | 000 | 029 |

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MEGA MILIARDARIO

| blocchetto numero | biglietti dal | al |
|---|---|---|
| 2273532 | 000 | 029 |
| 2273575 | 000 | 029 |

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SBANCA TUTTO

| blocchetto numero | biglietti dal | al |
|---|---|---|
| 281328 | 000 | 029 |
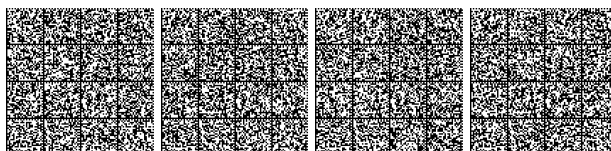
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILIARDARIO

| blocchetto | biglietti | |
|---|---|---|
| numero | dal | al |
| 5166415 | 000 | 059 |

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TURISTA PER SEMPRE

| blocchetto | biglietti | |
|---|---|---|
| numero | dal | al |
| 1039725 | 000 | 059 |
| 1039726 | 000 | 059 |

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILLE E UNA NOTTE

| blocchetto | biglietti | |
|---|---|---|
| numero | dal | al |
| 767927 | 000 | 059 |

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PRENDI TUTTO

| blocchetto | biglietti | |
|---|---|---|
| numero | dal | al |
| 1153913 | 000 | 059 |

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BUON COMPLEANNO

| blocchetto | biglietti | |
|---|---|---|
| numero | dal | al |
| 757239 | 000 | 099 |

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
L'EREDITA'
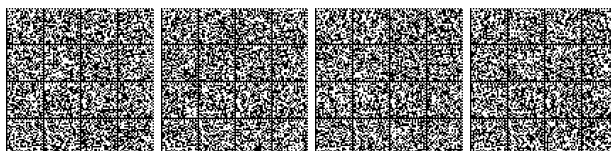
| blocchetto | biglietti | |
|---|---|---|
| numero | dal | al |
| 307158 | 000 | 099 |

| LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA<br>LA FORTUNA GIRA | | |
|---|---|---|
| **blocchetto** | **biglietti** | |
| **numero** | **dal** | **al** |
| 272078 | 000 | 149 |

| LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA<br>NUOVO BATTI IL BANCO | | |
|---|---|---|
| **blocchetto** | **biglietti** | |
| **numero** | **dal** | **al** |
| 390151 | 000 | 149 |

| LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA<br>FLIPPER | | |
|---|---|---|
| **blocchetto** | **biglietti** | |
| **numero** | **dal** | **al** |
| 193547 | 000 | 149 |

| LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA<br>TRIS E VINCI | | |
|---|---|---|
| **blocchetto** | **biglietti** | |
| **numero** | **dal** | **al** |
| 182777 | 000 | 299 |

**11A08538**
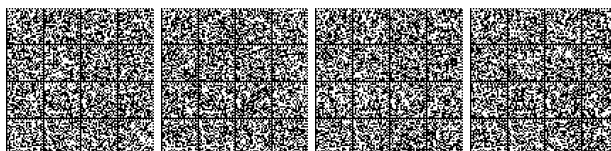
# MINISTERO DELLA DIFESA

## II accordo di programma, attuativo del protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 agosto 2007, finalizzato alla ristrutturazione e alla razionalizzazione delle caserme dell'Esercito presenti nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.

TRA

IL DIRETTORE GENERALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

VISTI

- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, "T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige";

- D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige in materia di trasferimento alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali della Stato e della Regione";

- D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali della Stato e della Regione";

- la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sul procedimento amministrativo;

- l'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore";

- la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

- la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti "Norme generali sull'azione amministrativa", come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

- il Protocollo d'Intesa stipulato tra il Ministero e la Provincia il 10 agosto 2007 riportato in Allegato "A";

- art. 13 della legge provinciale n. 14/2007, che autorizza la Giunta provinciale ad intervenire, nei tempi stabiliti dal protocollo d'Intesa firmato tra il Ministero della Difesa e il Presidente della Provincia il 10 agosto 2007, su compendi immobiliari dello Stato in cui hanno sede gli Enti militari, nei limiti degli stanziamenti autorizzati sull'UPB 21210 del Bilancio per l'Esercizio 2008 e successivi, per un valore pari a quello attribuito ai beni immobiliari all'uopo da trasferirsi dal demanio statale al demanio provinciale;

- la delibera n. 1820 in data 13 luglio 2009 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il presente Atto.

- l'art. 3, comma 15 ter del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 il quale dispone che il Ministero della difesa possa individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali, da effettuarsi d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

PREMESSO CHE

- il Ministero della Difesa, di seguito Ministero, nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, di seguito Provincia, ha in uso governativo per i fini istituzionali numerose infrastrutture militari;

- tali infrastrutture non soddisfano pienamente le esigenze di funzionalità operativa, di efficienza, decoro e rispondenza agli standard previsti dalla normativa di settore per quanto attiene alla tipologia ed allo stato d'uso delle infrastrutture militari, anche in considerazione delle mutate esigenze derivanti dalla progressiva riduzione dei contingenti di truppa per effetto della sospensione dell'obbligatorietà del servizio di leva, ai sensi della richiamata legge n. 226/2004;

- si rende pertanto necessario definire un piano di razionalizzazione, delocalizzazione e ristrutturazione di alcune delle citate infrastrutture, rendendone disponibili altre, sulla base di quanto riportato nel successivo art. 2;

- la Provincia intende contribuire alla riqualificazione del parco infrastrutturale in uso al Ministero della Difesa presente sul territorio, realizzando a proprie spese, presso talune infrastrutture, indicate nel successivo art. 6 punto 1 lett. *a)*, gli interventi necessari al raggiungimento dei predetti standard di efficienza, a fronte del trasferimento da parte dello Stato al proprio patrimonio degli immobili indicati al successivo art. 2. punto 2.2 lett.b), resi disponibili dal Ministero mediante un programma di razionalizzazione;

- a tal fine, in data 10 agosto 2007, è stata sottoscritta tra il Ministero della Difesa e la Provincia Autonoma di Bolzano un'intesa che disciplina gli interventi connessi alla trasformazione e razionalizzazione delle infrastrutture militari presenti nel territorio della Provincia di Bolzano, con cui si prevede che l'attuazione dei suddetti provvedimenti di realizzazione, di adeguamento e di ristrutturazione degli immobili militari ed il rilascio di quelli non idonei per gli usi istituzionali dell'Amministrazione della Difesa avverrà in più fasi come indicato al successivo art. 1, per ciascuna delle quali si provvederà alla stipula di specifici Accordi di Programma, senza ostacolare la normale funzionalità operativa delle unità presenti nelle infrastrutture militari interessate;

- in data 23 luglio 2008 è stato sottoscritto tra il Ministero della Difesa, la Provincia Autonoma di BOLZANO e l'Agenzia del Demanio l'Accordo di Programma attuativo della prima fase della citata Intesa del 10 agosto 2007;

- le Amministrazioni interessate, in attuazione della seconda e terza fase previste dalla citata Intesa, hanno provveduto a porre in essere le attività di propria competenza preparatorie alla stipula del presente Accordo di Programma;

- in specie, si è provveduto ad ottenere dall'Agenzia del Demanio, e precisamente dalla Commissione per la verifica della congrutà delle valutazioni tecnico-economico-estimative, la stima degli immobili da trasferire alla Provincia di cui al successivo art. 2 punto 2.2. lett. *b)*;

- l'Amministrazione Provinciale si sta attivando per l'avvio della procedura finalizzata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei suddetti interventi; - l'operazione dovrà essere realizzata a valori equivalenti senza oneri a carico dello Stato e che i relativi atti di trasferimento definitivo della proprietà degli immobili militari di cui al successivo art. 2 punto 2.2. lett. *b)* alla Provincia di Bolzano avranno luogo solo ad esito positivo del collaudo finale delle opere che la Provincia medesima realizzerà ai sensi del presente Accordo;

RITENUTO NECESSARIO

- definire di comune accordo i tempi e le modalità operative per la realizzazione degli interventi in oggetto nel rispetto dei principi prima evidenziati;

- individuare i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative;

- inquadrare in un diagramma funzionale le attività connesse con la realizzazione degli interventi in questione, con l'indicazione delle attività da svolgere, dei ruoli facenti capo a ciascuna delle parti contraenti e dei tempi previsti.
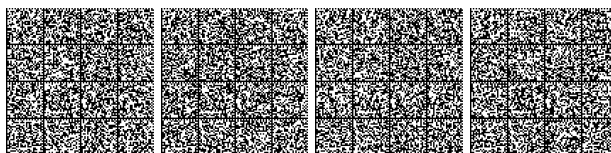
Tutto ciò premesso:

I sottoscritti, ognuno in rappresentanza delle Amministrazioni di appartenenza, stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1.

*Premesse*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2.

*Oggetto dell'Accordo di Programma*

2.1 Il presente Accordo costituisce attuazione della seconda e terza fase dell'Intesa siglata tra il Ministero e la Provincia in data 10 agosto 2007 riportata in Allegato "A".

2.2 A tal uopo si prevede in particolare:

a. la realizzazione a cura della Provincia delle opere elencate in Allegato B al presente Accordo e come meglio dettagliate nel progetto preliminare riportato in Allegato C;

b. il trasferimento in proprietà alla Provincia dei seguenti immobili:

- caserma "Rossi" di MERANO;
- comprensorio denominato "Ex-Reatto" ubicato nel comune di BRESSANONE.

2.3 Le parti si danno atto che il valore degli immobili di cui al punto 2.2.b è stato congruito dall'Agenzia del Demanio nell'importo di euro 54.634.000,00 (cinquantaquattromilioniseicentotrentaquattromila/00) e che pertanto l'ammontare complessivo delle spese destinato alle opere di cui al punto 2.2.a, dovrà essere di pari valore a quello attribuito ai beni immobiliari all'uopo da trasferirsi dal demanio statale al demanio provinciale.

Art. 3.

*Prestazioni delle parti*

3.1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente art. 2 la Provincia, nel rispetto delle norme vigenti, si impegna a:

- garantire la realizzazione degli interventi di riqualificazione, realizzazione *ex novo* e trasformazione riportati nel citato Allegato B, in osservanza di quanto stabilito nel progetto preliminare, parte integrante del presente Accordo, e della vigente normativa in materia;
- effettuare l'affidamento della progettazione definitiva per appalto delle opere sulla base della progettazione preliminare fornita dall'Amministrazione militare;
- provvedere alla nomina di un Responsabile della progettazione, di un direttore dei lavori, di un responsabile del procedimento in fase esecutiva, di un coordinatore per l'esecuzione;
- acquisire ed approvare, ai fini del finanziamento e della redazione della documentazione di appalto, il progetto definitivo e il piano di sicurezza e coordinamento relativi agli interventi da effettuare nelle infrastrutture militari di cui al progetto preliminare ed a sottoporre lo stesso alla validazione da parte del Ministero della Difesa;
- effettuare l'appalto delle opere, ai sensi delle normative vigenti in materia;
- assumere a proprio carico gli oneri finanziari connessi con l'effettuazione della direzione dei lavori ed il collaudo in corso d'opera e definitivo degli interventi infrastrutturali. Per detto collaudo sarà nominata una Commissione mista composta da un Presidente e un membro designato dal Ministero della Difesa ed un membro nominato dall'Amministrazione provinciale. Detta commissione procederà, durante e ad ultimazione dei lavori, alla verifica tecnica degli stessi al fine di accertarne la perfetta corrispondenza al progetto approvato. In difetto si procederà, tramite la ditta appaltatrice, all'integrazione delle parti mancanti o incomplete;
- assicurare, secondo la scansione delle fasi previste dal diagramma funzionale, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del presente Accordo, così come specificato nel quadro economico di cui al progetto preliminare;
- assumere a proprio carico ogni responsabilità ed onere connessi con l'esecuzione degli interventi sulle infrastrutture militari consegnate alla Provincia, secondo le modalità previste nel presente Accordo;
- prendere in consegna temporanea le infrastrutture militari oggetto degli interventi, nel rispetto delle fasi indicate nel diagramma funzionale allegato, e comunque soltanto per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli interventi;
- ad acquisire ed a prendere in consegna gli immobili riportati all'art. 2 punto 2.2 let. b. che saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;

3.2. Il Ministero della Difesa si impegna a:

- consegnare alla Provincia, per il tramite dell'Agenzia del Demanio, secondo le fasi indicate nell'allegato D diagramma funzionale, gli immobili indicati all'art. 2 punto 2.2 lett. *b)*, e precisamente:
  - caserma "Rossi" di MERANO;
  - comprensorio denominato "Ex-Reatto" ubicato nel comune di BRESSANONE. Con il consenso della Provincia Autonoma di Bolzano si precisa che:
  - viene ceduta l'intera caserma "Rossi" mentre nell'intesa era prevista la cessione di una sola aliquota di tale caserma.
  - la caserma "Battisti" sarà ceduta, solo in parte, nei prossimi accordi, mentre nell'Intesa del 10 agosto 2007 era prevista l'intera cessione.
  - il poligono S.Maurizio di Bolzano e il deposito munizioni di Stilves saranno ceduti nei prossimi accordi, mentre la loro cessione era prevista nell'attuazione della seconda e terza fase dell'intesa.
  - il comprensorio denominato "Ex-Reatto" viene inserito nel presente Accordo anche se non contemplato nell'Intesa del 10/08/2007.
- consegnare alla Provincia le infrastrutture militari oggetto degli interventi libere da persone e cose, anche interposte, nel rispetto delle fasi indicate nell'allegato diagramma funzionale; validare i successivi livelli di progettazione;
- vigilare il regolare andamento dei lavori tramite un "referente" da affiancare ai responsabili nominati dalla Provincia;
- cedere alla Provincia, in un futuro accordo di programma, l'area "campo sportivo" presente nel comune di Varna adiacente alla caserma "Verdone" dopo che l'Agenzia del demanio ne avrà stimato il valore.

3.3. L'Agenzia del Demanio, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della Difesa in ordine alla puntuale attuazione degli accordi, si impegna a:

- effettuare la consegna provvisoria e definitiva alla Provincia degli immobili indicati all'art. 2, punto 2.2 lett. *b)*;
- trasferire in proprietà alla Provincia gli immobili indicati all'art. 2 punto 2.2 lett. *b)*, ad ultimazione e collaudo finale dei lavori;

3.4 Eventuali modifiche progettuali e/o realizzative non sostanziali, che si rendessero necessarie in fase di realizzazione degli interventi, potranno essere approvate dai soggetti interessati secondo le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici senza che ciò determini alcuna modifica al presente Accordo.

Art. 4.

*Il «referente»*

Il referente può essere uno o più Ufficiali (massimo 3), nominati dal Direttore Generale di GENIODIFE con i seguenti compiti:

- vigilare e seguire lo sviluppo delle progettazioni definitiva ed esecutiva, in stretta collaborazione con il responsabile del procedimento per la progettazione e con i progettisti;
- vigilare e seguire lo sviluppo dell'esecuzione delle opere, in stretta collaborazione con il responsabile del procedimento per l'esecuzione e con il direttore dei lavori;
- validare ed approvare sia la progettazione definitiva sia quella esecutiva;
- validare ed approvare eventuali varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera.
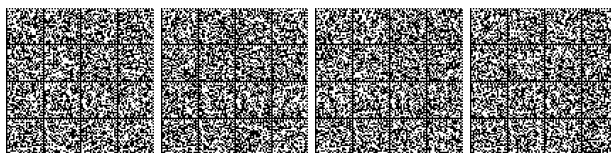
Art. 5.

*Oneri*

1. La stima degli oneri relativi alla progettazione ed all'esecuzione dei lavori da effettuare per gli interventi sopra descritti è riportata nel quadro economico di cui al fascicolo l del progetto preliminare, parte integrante del presente Accordo.

2. Eventuali risparmi sul costo dei lavori dovuti a ribassi d'asta, rispetto agli importi indicati nel quadro economico, saranno utilizzati per l'esecuzione di ulteriori lavori, di pari importo, da eseguirsi su infrastrutture del Ministero. Al riguardo, la parti si impegnano a definire tali lavori nei successivi Accordi.

3. Nell'ipotesi in cui l'importo dei lavori previsto nel progetto preliminare dovesse risultare inferiore o superiore a quello quantificato nei livelli di progettazione successivi, le parti concorderanno rispettive modifiche delle prestazioni, salvo quanto accordato al precedente punto 2.

4. I successivi livelli di progettazione dovranno essere elaborati entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo ed entro i successivi otto mesi dovrà essere bandita la gara di appalto;

5. Le parti si danno altresì atto che ciascuna, per quanto di propria spettanza, si farà soggetto diligente nell'adempimento di quanto necessario per il buon andamento e la finalizzazione dell'operazione;

6. L'Amministrazione provinciale, secondo la scansione delle fasi previste dal diagramma funzionale di cui all'Allegato D, assicura la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del presente Accordo, così come specificato nel quadro economico di cui al progetto preliminare riportato in Allegato C.

Art. 6.

*Programmazione delle consegne*

1. Il Ministero della Difesa provvederà:

*a)* alla consegna temporanea alla Provincia delle infrastrutture militari denominate caserma "Polonio" di MERANO, caserma "Battisti" di MERANO, Palazzo Alti Comandi di BOLZANO, caserma "Vittorio Veneto" di BOLZANO, Base Logistica di CORVARA, Area addestrativa di TETTONI DI ORA, caserma "Schenoni" di BRESSANONE, caserma "Lugramani" di BRUNICO, per l'esecuzione contestuale degli interventi di cui al progetto preliminare allegato al presente Accordo, nel rispetto delle fasi indicate nell'allegato diagramma funzionale in allegato D e nel cronoprogramma parte integrante del progetto preliminare.;

*b)* alla consegna anticipata e provvisoria degli immobili indicati all'art. 2 punto 2.2 lett.b), tramite l'Agenzia del demanio;

La consegna definitiva degli immobili di cui alla suddetta lettera *b)*, ai fini del trasferimento alla Provincia, tramite l'Agenzia del Demanio; avrà luogo come meglio specificato al successivo punto 6, ad esito positivo del collaudo finale dei lavori.

2. La Provincia procederà alla riconsegna delle infrastrutture militari indicate al precedente punto 1 lett.a), ad avvenuto collaudo delle opere realizzate, in modo tale da garantirne l'immediato utilizzo da parte del Ministero.

3. La consegna anticipata e provvisoria delle infrastrutture indicate all'art. 2 punto 2.2 lett.b) garantisce alla Provincia la mera detenzione dell'immobile ma non costituisce titolo per ogni eventuale azione di rivendica di diritti o di pretese di qualsiasi genere, salvo l'esercizio dei diritti espressamente concordati dalle Parti e quelli derivanti dall'esecuzione del presente Accordo;

4. Nel periodo intercorrente tra la consegna provvisoria delle infrastrutture di cui al precedente punto 3 e la consegna definitiva delle stesse, che avrà luogo successivamente al positivo collaudo finale delle opere realizzate ai sensi del presente Accordo, la Provincia potrà dare inizio ai lavori di recupero e trasformazione degli immobili ricevuti in consegna provvisoria, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 7;

5. La consegna definitiva degli immobili, ai fini del successivo trasferimento definitivo, sarà perfezionata dall'Agenzia del Demanio, entro 90 giorni dal collaudo definitivo delle opere di cui al presente Accordo avvenuto con esito favorevole;

6. In ogni caso la Provincia si impegna a consegnare i complessi infrastrutturali in parola ultimati e collaudati con le modalità sopra descritte e in conformità a quanto previsto dal progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, assumendo a proprio carico ogni rischio derivante dall'esecuzione dei lavori, ivi compresi eventuali ritardi, che dovessero comportare aumento dei costi di realizzazione, senza nulla pretendere a tale titolo, purché tali ritardi non siano addebitabili all'Amministrazione della Difesa.

Art. 7.

*Responsabilità per l'inadempimento*

Nel caso in cui il Ministero della Difesa e la Provincia Autonoma di Bolzano non adempiano agli obblighi previsti in capo a ciascuna di esse ed in particolare, non provvedano a quanto di propria competenza secondo le modalità, le condizioni stabilite nel presente Accordo, eventualmente anche a seguito di formale diffida, risponderanno del danno per l'inadempimento o per il ritardo ai sensi del codice civile. In caso di inadempimento da parte della Provincia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo di Programma si conviene che, qualora i lavori previsti siano stati solo parzialmente realizzati quest'ultima dovrà:

- rilasciare entro trenta giorni dalla formale richiesta da parte dell'Agenzia del Demanio, liberi da persone e cose, gli immobili consegnati in via provvisoria, nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi sono stati consegnati. Le eventuali opere e migliorie apportate agli immobili saranno gratuitamente acquisite al patrimonio dello Stato senza che la Provincia nulla abbia a pretendere. In caso di ritardo imputabile alla Provincia nella riconsegna degli immobili l'Ente Locale sarà tenuto al pagamento di un indennizzo commisurato al canone di mercato, determinato dall'Agenzia del Demanio, per ogni mese di rinvio delle operazioni di restituzione;

- nulla sarà dovuto da parte dello Stato alla Provincia a titolo di utilizzo pregresso delle nuove infrastrutture nel caso della tardiva riconsegna di cui al punto precedente e per gli oneri sostenuti fino a quel momento dalla Provincia;

- Le utilizzazioni future potranno eventualmente essere regolarizzate secondo nuovi accordi.

Art. 8.

*Condizioni di efficacia dell'Accordo di Programma*

I soggetti sottoscrittori convengono che l'efficacia e l'esecuzione del presente Accordo sono subordinate alla condizione che sia esperita e positivamente conclusa da parte dell'Amministrazione Provinciale la procedura per il reperimento delle risorse finanziarie, entro il termine perentorio di 12 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo.

Art. 9.

*Collegio di vigilanza*

1. A garanzia dell'attuazione del presente Accordo di Programma, è istituito un collegio di vigilanza composto da:

- un rappresentante del Ministero della Difesa;

- un rappresentante dell'Agenzia del Demanio;

- un rappresentante della Provincia Autonoma di BOLZANO

Le funzioni di Presidente sono svolte dal rappresentante del Ministero della Difesa.

2. Il Collegio vigila sul rispetto degli impegni assunti e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, avvalendosi anche di ispezioni e di consulenze, oltre che delle periodiche relazioni effettuate dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo.

3. In particolare, il Collegio di vigilanza:

- vigila sulla corretta e tempestiva attuazione del presente Accordo di programma;

- provvede all'individuazione ed analisi delle problematiche, anche giuridiche, inerenti agli interventi, proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;

- richiede documenti ed informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convocandone, ove necessario, i rappresentanti e/o effettuando, previo accordo, eventuali sopralluoghi;

- propone ogni utile provvedimento per il regolare svolgimento del presente Accordo;

- è competente a dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine agli aspetti tecnico-amministrativi sui lavori ed all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
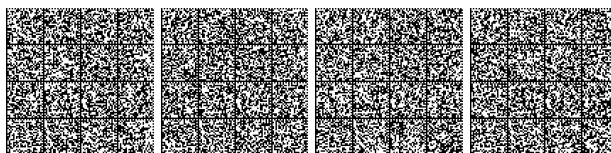
- approva modifiche non sostanziali al presente Accordo e al diagramma funzionale ad esso allegato;

- propone le eventuali modifiche al presente Accordo;

- riceve copia degli atti relativi all'ultimazione dei lavori, al collaudo, ai certificati di regolare esecuzione, alle dichiarazioni di conformità delle opere ed alle dichiarazioni di regolarità delle prestazioni eseguite.

Art. 10.

*Responsabile dell'attuazione dell'Accordo*

1. Responsabile dell'attuazione dell'Accordo è l'Amministrazione provinciale di BOLZANO.

2. All'Amministrazione provinciale di BOLZANO sono attribuiti i seguenti compiti:

- assicura le funzioni di segretaria del Collegio di Vigilanza e la verbalizzazione delle sedute del Collegio stesso;

- esercita ogni attività utile ai fini del coordinamento tra le Amministrazioni partecipanti al presente Accordo, mantenendo i contatti con i diversi uffici;

- fornisce ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell'Accordo di Programma;

- predispone con cadenza almeno trimestrale la scheda di monitoraggio dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e la trasmette al Comitato di vigilanza dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente: la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte; l'indicazione di problematiche amministrative, finanziarie o tecniche che si frappongano alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive; l'individuazione dei progetti non più attivabili o non completabili e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive di revoca e/o rimodulazione degli interventi.

Art. 11.

*Durata e disposizioni generali*

1. Impregiudicato quanto previsto al precedente art.7, il presente Accordo di Programma ha durata sino al completamento delle opere in esso previste, comunque non oltre 4 anni dalla sottoscrizione del presente Accordo che potrà essere modificato e/o prorogato nelle modalità e nei termini previa concorde volontà delle Parti firmatarie.

2. Il presente Accordo sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige ai sensi della vigente normativa regionale.

3. Qualora l'inadempimento di una Parte comprometta l'attuazione del presente Accordo, si intraprenderanno le azioni derivanti dalla responsabilità per inadempimento di cui all'art. 6.

4. Il Collegio di vigilanza accerta la conclusione dell'*iter* dell'Accordo di Programma.

5. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 le parti si impegnano, informandosi reciprocamente , a fare si che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con il presente Accordo, saranno oggetto di trattamento automatizzato e non, per le finalità gestionali ed amministrative inerenti il presente Accordo. Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

Art. 12.

*Controversie*

Per ogni controversia scaturente dall'applicazione del presente Accordo il foro competente sarà quello di BOLZANO.

Art. 13.

*Disposizioni finali*

Il presente atto, redatto in triplice originale, uno per ciascuna delle parti, sarà inviato alla registrazione della Corte dei Conti a cura del Ministero della Difesa.

Esso, dattiloscritto con mezzi meccanici su 13 facciate di foglio fin qui letto, confermato e sottoscritto in calce ed a margine degli altri fogli.

Formano parte integrante del presente Accordo gli Allegati "A", "B", "C" e "D", di cui le Parti rinunciano alla lettura dichiarandosi già a conoscenza del contenuto.

Bolzano, 16 luglio 2009

p. *il Ministero della difesa*
*il direttore generale di* GENIODIFE
RESCE

p. *l'Agenzia del demanio*
*il direttore generale*
PRATO

p. *la provincia autonoma di Bolzano*
*il presidente*
DURNWALDER

*Il presente accordo è stato approvato con decreto della direzione generale dei lavori e del demanio n. 3/09 del 29 luglio 2009 e registrato alla Corte dei conti in data 16 marzo 2010, registro n. 2, foglio n. 394*

**11A08572**

# MINISTERO DELLA SALUTE

## Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ventipulmin»

*Provvedimento n. 114 del 20 maggio 2011*

Specialità medicinale per uso veterinario VENTIPULMIN nelle seguenti confezioni e forme farmaceutiche:

soluzione iniettabile, flacone da 50 ml per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA) e per vacche partorienti - A.I.C. n. 100033012;

sciroppo, flacone da 355 ml per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA) - A.I.C. n. 100033036.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, con sede in Ingelheim/Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - Località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione tipo II: modifica stampati concernente una nuova confezione destinata alla sola specie vacche partorienti e modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'immissione in commercio della nuova confezione, flacone da 50 ml destinata alla sola specie vacche partorienti - A.I.C. n. 100033048. La confezione già autorizzata del flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100033012 resta destinata alla sola specie cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA).

Pertanto le confezioni della specialità medicinale per suo veterinario VENTIPULMIN soluzione iniettabile ora autorizzate sono le seguenti:

flacone da 50 ml per cavalli NDPA - A.I.C. n. 100033012;

flacone da 50 ml per vacche partorienti - A.I.C. n. 100033048.

Sono altresì autorizzate le ulteriori seguenti modifiche degli stampati:

modifica del punto 4.10 del RCP - Sovradosaggio - per le confezioni flacone da 50 ml iniettabile per cavalli NDPA e sciroppo flacone da 355 ml sempre per cavalli NDPA;
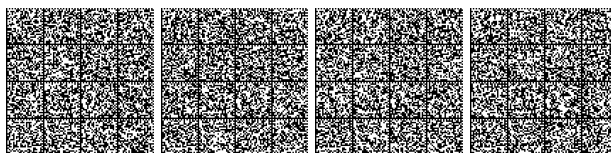
modifica del punto 4.4 del RCP - Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione - limitatamente alla confezione sciroppo, flacone da 355 ml, per cavalli NDPA.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, deve essere effettuato entro novanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**11A07721**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Somacill»

*Provvedimento n. 115 del 20 maggio 2011*

Specialità medicinale per uso veterinario SOMACILL.

Confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 100228028;

busta da 500 g - A.I.C. n. 100228030.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede in via Nettunense km. 20,300 - 04011 Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica dei tempi di attesa per la specie polli da carne.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica dei tempi di attesa per la specie polli da carne da 4 a 1 giorno.

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti - carne e visceri:

tacchini: 7 giorni;

polli da carne: 1 giorno;

suini: 2 giorni;

vitelli: 2 giorni.

Non somministrare ad animali che producono uova destinate al consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**11A07722**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nobilis Salenvac T».

*Provvedimento n. 110 del 13 maggio 2011*

Specialità medicinale per uso veterinario NOBILIS SALENVAC T.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0182/001/II/006.

Confezioni:

1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103642017;

1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103642029.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica delle indicazioni terapeutiche.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta della seguente indicazione terapeutica: «immunizzazione passiva».

Tale modifica impatta sul sommario e sul foglietto illustrativo alle voci:

Indicazioni per l'utilizzazione;

Posologia e via di somministrazione;

Proprietà immunologiche.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

**11A07723**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Maximec Plus 10 mg/ml+100 mg/ml»

*Decreto n. 52 del 20 maggio 2011*

Specialità medicinale per uso veterinario MAXIMEC PLUS 10 mg/ml+100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0384/001/MR.

Titolare A.I.C.: Cross Vetpharm Group Ltd., con sede in Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24 - Irlanda.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24 - Irlanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104346010;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104346022;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104346034.

Composizione:

principio attivo: Ivermectina 10 mg; Clorsulon 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini.

Indicazioni terapeutiche: il medicinale è indicato per il trattamento dei trematodi e nematodi o delle infestazioni da artropodi dei seguenti parassiti: Nematodi gastrointestinali (adulti e larve di quarto stadio): Ostertagia ostertagi (incluse le larve inibite), O.lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, C. punctata, C. pectinata, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus (adulti), Nematodirus spathiger (adulti); Vermi polmonari (adulti e larve di quarto stadio): Dictyocaulus viviparus; Distomi epatici (adulti): Fasciola Hepatica; Vermi dell'occhio (adulti): Thelazia spp; Ipodermosi (stadio parassitario): Hypoderma bovis, H. lineatum; Acari: Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis; Pidocchi: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus.

Il medicinale può anche essere usato come ausilio nel controllo dei mallofagi (Damalinia bovis) e degli acari Chorioptes bovis, anche se la loro completa eliminazione potrebbe non verificarsi.

Validità:

periodo di validità del prodotto medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 66 giorni;

latte: non utilizzare in bovine che producono latte destinato al consumo umano;

non utilizzare in vacche da latte non in lattazione compreso giovenche gravide entro 60 giorni dal parto.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

**11A07724**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Procacillina»**

*Provvedimento n. 118 del 20 maggio 2011*

Specialità medicinale per uso veterinario «Procacillina».

Confezione: flacone da 100 ml A.I.C. n. 101324010.

Titolare A.I.C.: MERIAL Italia S.p.A. con sede in Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano Cod. Fisc. 00221300288.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB: riduzione della validità del prodotto finito confezionato per la vendita;

variazione tipo IB: modifiche delle condizioni di conservazione del prodotto finito.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la riduzione della validità del medicinale confezionato per la vendita da 36 a 18 mesi.

Si autorizza, inoltre, la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito:

da: «Conservare a temperatura ambiente, al riparo dalla luce e dal calore»;

a: «Conservare a temperatura inferiore a 25°C».

I lotti già in commercio fabbricati da almeno 18 mesi devono essere ritirati immediatamente. Gli stampati di tutti gli altri lotti già in commercio devono essere adeguati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**11A08412**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amprolium 25%» liquido Chemifarma.**

*Provvedimento n. 121 del 1° giugno 2011*

Specialità medicinale per uso veterinario: Amprolium 25% Liquido Chemifarma.

Confezioni:

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 102526011;

bottiglia da 100 ml. - A.I.C. n. 102526023;

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 102526047;

tanica da 10 litri - A.I.C. n. 102526050.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Forlì - Via Don Eugenio Servadei, 16 - C.F. 00659370407.

Oggetto: Variazione IB - A.2.b: modifica denominazione del prodotto.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto: Amprosid.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**11A08413**

**Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Piremix»**

*Decreto n. 67 del 13 giugno 2011*

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Piremix» AIC n. 103687, delle quali è titolare l'impresa VIRBAC SRL, con sede in via Caldera 21 - 20153 Milano (MI), codice fiscale 06802290152, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del termine: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**11A08414**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rossovet Carnitina».**

*Estratto decreto n. 54 del 23 maggio 2011*

Con decreto n. 54 del 23 maggio 2011 è revocata, su rinuncia della ditta Fort Dodge Animal Health SPA via Nettunense 90 -Aprilia 04011 (LT), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Rossovet Carnitina «orale gel PA» 10 tubi siringa da 5 g - AIC 100240050;

Rossovet Carnitina «orale gel PA» 1 tubo siringa da 15 g - AIC 100240062;

Rossovet Carnitina «orale gel E» 1 tubo siringa da 100 g per equini - AIC 100240086.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**11A08415**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Percrison 200 solubile» polvere solubile per uso in acqua da bere e mangime liquido per vitelli da latte, suini, broiler e ovaiole.**

*Provvedimento n. 120 del 1° giugno 2011*

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede in via Colleoni, 15 - 20041 Agrate Brianza (Monza Brianza) - codice fiscale n. 09032600158.

Specialità medicinale per uso veterinario: PERCRISON 200 SOLUBILE.

Confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102534017;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102534029;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102534031.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente destrosio monoidrato con l'eccipiente equivalente maltodestrina.

La validità rimane invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**11A08440**

## REGIONE PUGLIA

### Rettifica della deliberazione n. 345/2001 del 19 aprile 2011 del comune di Nardò

La giunta della regione Puglia con atto n. 732 del 19 aprile 2011 (esecutivo a norma di legge), ha rettificato la delibera n. 345 del 10 aprile 2001, inserendo l'osservazione prodotta dalla sig.ra Stamerra Gaetana, rubricata al n. 115, tra quelle già ritenute accoglibili.

**11A08018**

### Approvazione definitiva del Piano regolatore generale di Acquaviva delle Fonti

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 805 del 03/05/2011 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, il PRG del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), di cui alla Relazione - parere del Comitato Ristretto del 22/03/05 ed alla Delibera di G.R. n. 141 del 14/02/06; ha rilasciato altresì il parere paesaggistico in ordine al PRG in oggetto, ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme di attuazione del PUTT/P, con prescrizioni, il tutto con l'intesa che il Comune di Acquaviva delle Fonti adempia agli approfondimenti richiesti e finalizzati ad una maggiore tutela del territorio, nel termine di 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

**11A08019**

### Correzione tecnica dei termini di recepimento delle prescrizioni regionali di cui alla delibera G.R. n. 1983 del 20 dicembre 2006 stabilito dal comune di Bitritto.

La giunta della regione Puglia con atto n. 735 del 19 aprile 2011 (esecutivo a norma di legge), ha preso atto, di quanto stabilito dal comune di Bitritto (Bari), con delibera di C.C. n. 18 del 19 giugno 2008 in ordine alla correzione tecnica dei termini di recepimento delle prescrizioni regionali di cui alla delibera G.R. n. 1983 del 20 dicembre 2006 con riferimento all'art. 37, sub 37.1 e 37.4.

**11A08020**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-146) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.